CONCESSIONE DI UNA TOMBOLA TELEGRAFICA NAZIONALE A FAVORE DELL'OSPEDALE DI BARLETTA

Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

RE D'ITALIA il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re e' autorizzato a concedere, con esenzione da ogni tassa e diritto erariale, una tombola telegrafica nazionale, per lire centoventimila, a favore del civico ospedale di Barletta.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addi' 12 luglio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

Lacava.

Visto, il guardasigilli: Orlando.

Versione in vigore dal 16 agosto 1908, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Concessione di una tombola telegrafica nazionale a favore dell'ospedale di Barletta
Estremi	Legge 12 luglio 1908, n. 446
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 agosto 1908

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/concessione-di-una-tombola-telegrafica-nazionale-a-favore-dell/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it